

Resta convenuto che eventuali integrazioni o stralci da cui derivano variazioni in aumento o diminuzione delle opere oggetto del presente contratto, non comporteranno nessuna modifica unilaterale di convenuti.

L'importo complessivo presunto delle opere oggetto del presente contratto è determinato tra le Parti a € 5.000,00 oltre iva, salvo modifiche.

ART. 3 - IMPORTE DEL CONTRATTO

I lavori oggetto del presente Contratto di subappalto riguardano l'esecuzione di una quota dei lavori indicati dal Computer Metrico Estimativo "Montaggio e Smontaggio Ponteleggi Autoportante, dall'Impresa Monni Claudio", composto nei confronti dell'impresa subappaltatrice alcuno dei divieti previsti art 119 del D.lgs 36/2023, e succ. mod. int.

Le premesse vengono approvate e ad ogni effetto ritenute parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata.

ART. 2 - OGGETTO DEL SUBAPPALTO

ART. 1 - PREMESSA

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO segue:

che il Subappaltatore, dopo aver esaminato i luoghi ove si svolgerà il lavoro e giudicato che la natura degli stessi rende possibile l'affidamento alle condizioni avanti descritte;

ha offerto di assumere l'affidamento di alcune delle opere di responsabilità dell'Appaltatore ai patti ed alle condizioni espresse nei successivi articoli, dichiarando di possedere i mezzi tecnici e finanziari nonché la capacità organizzativa necessaria per portare a compimento l'opera da subappaltare;

che non suscitate nei confronti dell'impresa subappaltatrice alcuno dei divieti previsti art 119 del D.lgs 36/2023, e succ. mod. int.

Le premesse vennero approvate e ad ogni effetto ritenute parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata.

PREMESSO

ed entrambi per brevità in appresso denominato "Parti"

Impresa Monni Claudio & C. sas, è assuntice da parte del Comune di Campo Nell'Elba (prov. Livorno) — dei lavori avente come oggetto: "Manutenzione straordinaria dell'ex Lavatoio di San Piero a Sieci" — nel quale si prevedono lavorazioni ricadenti nei lavori subappaltabili secondo le modalità e le percentuali previste dalla normativa vigente;

Impresa Monni Claudio & C. sas, è assuntice da parte del Comune di Campo Nell'Elba (prov. Livorno) — dei lavori avente come oggetto: "Manutenzione straordinaria dell'ex Lavatoio di San Piero a Sieci" — nel quale si prevedono lavorazioni ricadenti nei lavori subappaltabili secondo le modalità e le percentuali previste dalla normativa vigente;

che l'Impresa Monni Claudio & C. sas, è assuntice da parte del Comune di Campo Nell'Elba (prov. Livorno) — dei lavori avente come oggetto: "Manutenzione straordinaria dell'ex Lavatoio di San Piero a Sieci" — nel quale si prevedono lavorazioni ricadenti nei lavori subappaltabili secondo le modalità e le percentuali previste dalla normativa vigente;

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

- I prezzi contrattualmente definiti sono proposti ed accettati dal Subappaltatore nella più completa approssimativa della conoscenza della quantità e del tipo di lavoro da svolgere, in ragione di ciò il Subappaltatore dichiara di riconoscere a qualsivoglia pretesa di carattere lavorazionale assunta con il presente contratto e per il periodo di esecuzione delle lavorazioni medesime, il trattamento economico e normativo stabilito dalla Legge e dal C.C.N.L. di Catena;
- a) ad assicurare nei confronti degli operai da esso adibiti alle lavorazioni con il presente contratto e per gli importuni sul lavoro decerte nel D. lgs. 81/08 e s.m.i., assoggettando il proprio personale a tutte le prescritte assicuzioni di carattere preventiva ed assicurata, nonché a tutte le vigenti e future disposizioni legislative in materia;
- b) ad osservare scrupolosamente la propria responsabilità le norme di prevenzione per gli importuni sul lavoro e sotto la propria responsabilità le norme di prevenzione a mantenere indenni l'Appaltatore ed il Committente per qualsiasi infortunio sul lavoro dovessero subire le proprie maestranze;
- c) a mantenere indenni l'Appaltatore per qualsiasi infortunio sul lavoro dovessero subire le a regolarizzare immediatamente la propria posizione in caso di irregolarità riscontrata dall'Appaltatore a titi gli oneri contributivi previsti, libri paghi, matricola, infortuni e presenze;
- d) a presentare la documentazione comprensiva l'avvenuto pagamento dei contributi preventivi e assistenziali e di Legge; riconoscere all'Appaltatore il diritto di esaminare in ogni momento la documentazione relativa a tutti gli oneri contributivi previsti, libri paghi, matricola, infortuni e presenze;
- e) a regolarizzare immediatamente la propria posizione in caso di irregolarità riscontrata dall'Appaltatore stessa in caso di sanzioni amministrative ad esso comminate per responsabilità solidale con il Subappaltatore medesimo per irregolarità commessa da quest'ultimo in materia contributiva, informistica, tribaldi nell'esecuzione dei lavori presenti nei contratti, nonché relativa ad ogni altra somma di legge distinta (norme civile, penali, fiscale e di altra natura);
- f) a riconoscere il diritto dell'Appaltatore di addibire al Subappaltatore sui certificati di pagamento in corso e su qualsiasi altra somma a qualsiasi titolo dovuta, gli oneri derivanti da quanta spesa;
- g) ad eseguire, previo accordo preventivo, sia tutti quei lavori che non sono stati specificati nella fase di lavoro assognata al Subappaltatore;
- h) risultassero necessari per il completamento e per la funzionalità delle opere oggetto della presente Scrittura, sia anche per quei lavori, qui non ricordati ma previsti nei Capitoli e nei disegni da svilupparsi ad eseguire, previo accordo preventivo, sia ad imposta del Committente, accettando quindi di altre imprese eventualmente operate sul posto, sia ad imposta del Committente, accettando quindi di organizzarne il lavoro anche in cicli alternativi ed altre attività, rimuovendo a pretendere o a richiedere summenzionate nonché delle eventuali impostazioni di cui sopra da parte del Committente;
- i) a far salvo alla Direzione Lavori del Committente ed all'Appaltatore il diritto di far fruire le opere e parte di il Subappaltatore possa pretendere compenso alcuno;
- j) ad eseguire il lavoro in spetto sia al programma lavori concordato sia alle esigenze operative delle altre imprese che ritengono a loro insindacabile guidizio non eseguite a perfezione regola d'arte, senza che per questo di far salvo alla Direzione Lavori del Committente ed all'Appaltatore il diritto di far fruire le opere e parte di il Subappaltatore possa pretendere compenso alcuno;

ART. 4 - ONERI E RESPONSABILITÀ DEL SUBAPPALTATORE

I prezzi contrattualmente definiti sono proposti ed accettati dal Subappaltatore nella più completa approssimativa della conoscenza della quantità, delle modalità e delle caratteristiche delle lavorazioni o mancata conoscenza delle quantità, delle modalità e delle caratteristiche delle lavorazioni da eseguire in subappalto.

Il Subappaltatore si obbliga e si impegna:

Durante lo svolgimento dei lavori il Subappaltatore dovrà prendere tutta gli accorgimenti necessari, stabilita dalla Legge e suggeriti dalla esperienza, atti ad evitare infortuni ed incidenti nei confronti dei propri dipendenti di terzi. Il personale, mezzzi ed attrezzature, dovranno essere equipaggiate secondo le norme di sicurezza stabilita dalla legge e negli con particolare riferimento al D.Lgs.n.81/08 e s.m.i. in materia di sicurezza dei lavoratori. Il Subappaltatore si attesta scrupolosamente al rispetto di tutte le norme e procedure in materia di sicurezza vigenti nell'ambito della struttura operativa, che dichiara di conoscere, dovrà inoltre redigere il "Piano di Sicurezza" da presentare all'Appaltatore.

ART. 6 - NORME ANTIFORTUNISTICHE E SICUREZZA

Appaltatore Subappaltatore si riferiamo in modo identico e con uguali e conseguenziali condizioni di pagamento tra all'Appaltatore/Committente per cui espressamente accetta che eventuali ritardi di pagamento del Committente Appaltatore/Committente per cui espressamente accetta che eventuali ritardi di pagamento del Committente previsi nella presente scrittura il Subappaltatore dichiara espresamente di conoscere il contratto di ricezione di maggio nonché o compensi. Rispetto allo scadenzaio alle modalità del pagamento come medesime facoltà nei confronti del Subappaltatore, senza che per ciò il Subappaltatore stesso possa ricredere sospenderne, revocare o modifcare il rapporto principale di cui in premessa, l'Appaltatore potrà esercitare e contromi dell'Appaltatore. Qualora il Committente o altre pubbliche autorità dovessero annullare, risolvere, contromi, così che l'Appaltatore abbia nei confronti del Subappaltatore, già stessa diritti dell'Appaltatore nei confronti dell'Appaltatore, o equivalente, "Mutatis Mutandis", a tutte quelle assunte dall'Appaltatore nei confronti del Committente, così che l'Appaltatore oltre alle obbligazioni contenute nel presente contratto di affidamento obbligazioni uguali e/o equivalenti, si intende altri compresi nel presente contratto di affidamento a propria carico nei confronti dell'Appaltatore ai lavori subappaltati e limitatamente ad essi il Subappaltatore assume a propria carico nei

ART. 5 - RECIPROCITA' DEGLI OBLIGHI

- g) si intende altri compresi nel presente contratto ogni altro onere accessorio per lo svolgimento della base delle vigenti normative italiane, ciò che costituisce loggetto del presente contratto, anche se non compresa nonché tutte le opere, somministrazioni ed attività, per dare completezza, finite e collaudabile, sulla attenenti alle disposizioni ed ordini di servizio della Direzione di Camere dell'Appaltatore;
- p) tutte le fasi lavorative dovranno essere eseguite da personale speciaizzato ed esperto con la svolgimento accademici eccezionali di qualsivoglia natura, ivi compresa quelli di forza maggiore, che possa influire negativamente sui lavori da eseguirsi o già eseguiti;
- o) a convenzione per partito espresso che l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto è a totale rischio del Subappaltatore per cui quest'non potrà richiedere indemnizzi di sorta anche nella eventualità di fatto di un tecnico responsabile il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto dal Subappaltatore di un tecnico responsabile da eseguire da personale speciaizzato ed esperto con la svolgimento
- n) ad eseguire tutte le opere assoggettandosi alle norme di Legge vigenti in materia di Antimafia;
- m) a far salvo il diritto dell'Appaltatore, previo accordo preventivo, di appoggiare al progetto le varianti che rigenessere opportuni e convenienti, ed il Subappaltatore avrà l'obbligo di provvedere in tal senso;
- i) a ricongoscere all'Appaltatore, durante il corso dei lavori, la facoltà di eseguire verifiche e prove preliminari su lavori eseguiti, in modo da poter intervenire tempestivamente rispetto alle norme di carattere economico;
- k) a far seguire costantemente tutti i lavori da una persona di propria fiducia e di specifica competenza (il cui nominativo dovrà essere comunicato all'Appaltatore) che dovrà essere di gradimento dell'Appaltatore stesso e da questo accettato;

Il Subappaltatore garantisce sim d'ora la messa a disposizione del personale a formare le squadre necessarie in modo da evitare possibili inutili perdite di tempo alle lavorazioni in corso. I lavori dovranno essere portati a termine secondo le tempiistiche e il termine previsto dal contratto principale tra il Committente e l'Appaltatore. Per ogni eventuale ritardo od inadempienza il Subappaltatore soggiacerà alle stesse penali compimate seconde a tempo regola d'arretrato contrattuale. Il Subappaltatore salvo il maggior danno accerata.

L'imprese subappaltatrice non potrà opporre alcuna obiezione di eccezione, né reclamare eventuali diritti ed indennità per sospensioni e successive riprese del lavoro delle singole opere commesse che siano ordinate dall'Appaltatore in relazione a sopravvenimenti esigenze di carattere tecnico-produttivo o in dipendenza dall'Appaltatore.

ART. 12 - INIZIO E DURATA DEI LAVORI

Il Subappaltatore si impegna ad osservare tutte le prescrizioni tecniche che l'Appaltatore dichiederà dando ampiezza e forma garantita per l'esecuzione e perfezione regola d'arretrato dei lavori che dovranno corrispondere perfettamente a tutto quanta prevista e stabilito in questo contratto.

ART. 11 - GARANZIA DEL SUBAPPALTATORE

Resta espresamente convenuto che i prezzi oggetto del presente contratto di subappalto, resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non verranno quindi assoggettati a revisione prezzistica alcuna, con espresa rimunzia da parte del Subappaltatore al disposto dell'art. 1664 c.c., in quanto i prezzi concordati già comprensano eventuali aumenti dei costi, dei materiali e della mano d'opera.

ART. 10 - REVISIONE PREZZI

I lavori saranno liquidati sui prezzi proposti dall'Appaltatore alla Committente.

ART. 9 - ELENCO PREZZI

I pagamenti al Subappaltatore saranno effettuati esclusivamente mediante la presentazione di regolari fatture precedentemente autorizzate dall'Appaltatore, relative a S.A.L. concordati con l'Appaltatore che egli liquiderà entro 10/15 gg. lavorativi, salvo variazioni della Differenza dei Lavori, e soltanto dopo la presentazione del DURC - Pagamento mediatamente bonifico bancario sul c/c intestato a Banca Intesa San Paolo filiale di Portoferrario ABI 03069 CAB: 70743 IBAN: IT98A0306970743100000000137

Il Subappaltatore, decurtando i corrispondenti importi dalle somme a qualunque titolo dovute al Subappaltatore, corrisponderà direttamente alle ditte formule titolari della riserva protetta già importi ad esse dovuti dal Subappaltatore, risultante per procedere alla risoluzione ipso iure del presente contratto e legittimare l'Appaltatore a motivo sufficiente per procedere alla risoluzione ipso iure del presente contratto di simili contratti sarà riservata domini del materiale fornito fino a pagamento della somma. La stipula di simili contratti sarà effettuata con terze imprese formatici contratti nei quali sia inserita una clausola di medesimo.

Il contratto medesimo, in caso di inosservanza dei divieti di cui ai comuni precedenti, si intendrà risolto ipso iure, imprevedibile il diritto dell'Appaltatore al risarcimento dei danni ad essa eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dal Subappaltatore.

E' anche vietata qualsiasi forma di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, se non autorizzata espresamente dall'Appaltatore.

Il Subappaltatore non potrà cedere o subappaltare a sua volta, neppure parzialmente o di fatto, le lavorazioni autorizzate dalla Committente ed effettuazione delle verifiche antimalia in capo all'imprese proposta.

ART. 7 — DIVETO DI SUBAPPALTO, DI CESSIONE DEL CREDITO E DI PATTI DI RISERVAZO DOMINIO

Nell'ipotesi che l'imprese subappaltatrice sospenda i lavori senza motivo per oltre dieci giorni, o non rispetti i tempi di lavoro, o non informi il proprio personale secondo le direttive dell'appaltatore, oppure si renda imposservante degli obblighi contrattuali di cui all'art. 4 oppure ancora non provvederà tempestivamente ai lavori di correzione e di riparazione di difetti dopo la committente la sicurezza e la funzionalità dei cantieri e facoltà di tenere risoluto in fondo il presente contratto, comunicandone notizia, salvo in ogni caso il diritto di trascimento del danno. Verificandosi il subappalto con risoluzione del contratto, l'imprese subappaltatrice dovrà sgonfiare nel più breve tempo possibile il cantiere da persone e cose.

ART. 18 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESA ED ALTRE CONDIZIONI

Il Subappaltatore assume la responsabilità delle opere eseguite, fino alla accettazione delle stesse da parte del Committente a seguito di collaudo definitivo. Eventuali danni alle opere ultimate o in corso di ultimazione ricardano sui Subappaltatore permanendo in ogni caso sotto la sua responsabilità l'obbligo di predisporre e di usare tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni provocati da ogni evento atmosferico anche a cantieri chiusi.

ART. 17 - DANNEGGIAMENTI

Tutti i trasporti dorvanno essere eseguiti sotto totale responsabilità del Subappaltatore, i pesi e/o gli ingombri dovranano essere conformi alle vigenti norme del "Codice Stradale" esonerando sin d'ora l'appaltatore da ogni responsabilità al riguardo; eventuali contavvenzioni a carico dell'appaltatore per infiltrazioni addette a causazioni di suolo pubblico e/o di altri permessi amministrativi. Sono altresì a carico del Subappaltatore tutte le attività e gli oneri necessari per l'ottenimento di eventuali occupazioni di suolo pubblico e/o di altri permessi amministrativi.

ART. 16 - TRASPORTI

Nel corso dei lavori l'appaltatore potrà ordinare al Subappaltatore per esigenze proprie o della Committente, aumenti o diminuzioni anche notevoli nelle quantità di opere affidate, senza che per questo il Subappaltatore possa avanzare richieste di indennizzzi, riscrimini, maggiori oneri, compensi o mancati utili.

ART. 15-VARIAZIONI DELLE QUANTITA' ORDINATE

Fino alla materia consegna delle opere oggetto del presente contratto, il Subappaltatore è tenuto a provvedere, soprattuttone le relative spese ed i conseguenti oneri, alla custodia venga effettuata attraverso l'opera di persone imprecisato di diritto all'appaltatore al risarcimento dei danni. Qualora per esigenze organizzative, il servizio di custodia verrisse volto da un Istituto di Vigilanza o da persona per il quale, qualora la qualità di guardia particolare giurata.

L'impossessanza di tale ultima prescrizione comporterà la risoluzione del presente contratto, restando soprattuttone le relative spese ed i conseguenti oneri, alla custodia del cantiere e dell'appaltatore, finché, queste dorvanno avere la qualità di guardie particolari giurate. Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 646/82, qualora la custodia venga effettuata attraverso l'opera di persone scritte, l'appaltatore o di terzi che saranno impegnati nel cantiere per l'esecuzione dei lavori oggetto della presenza

L'appaltatore non assume alcun onere né responsabilità per la sorveglianza dei materiali e attrezzature del Subappaltatore o di terzi che saranno impegnati nel cantiere per l'esecuzione dei lavori oggetto della presenza

ART. 13 SORVEGLIANZA DEI MATERIALI E CUSTODIA DEL CANTIERE

Il presente contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso di uso a norma dell'art. 6 DPR 634/72 e s.m.i. e le spese di registrazione saranno a carico della parte che con la propria inadempienza avrà reso necessaria la registrazione medesima. La presente scrittura privata lettera è confermata in tutti i suoi punti viene sottoscritta dalle parti.

ART. 20 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

1. L'impresa LIAM srl, in qualità di subappaltatrice dell'Impresa Monni Claudio & C. sas, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni . In particolare si impegna a:

ART. 19 - OBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Nell'ipotesi anzidetta, l'appaltatore è autorizzato a sospendere ogni pagamento nei confronti dell'impresa subappaltatrice.